

STATUTO

MICAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA VICOLETTO PEPI 5

Numero REA: SA - 488889

Codice fiscale: 05987520656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

	A L L E G A T O A)	
	REP.161370 - RACC.45057	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge 381/91, la normativa specifica delle cooperative, nonché dei decreti legislativi n.112/17 e n.117/17, con sede nel comune di Pagani (SA) la società cooperativa denominata " MICAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 DICEMBRE 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della	
	25	

	legge 381/91, nonche' suo fine è il perseguimento dell'integrazione sociale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	26	

	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli Amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione	
	della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la	
	parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-	
	partizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	27	

	Art.4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:	
	A. Attività riconducibili alla lettera a) dell'art.1 della	
	legge 381/1991:	
	1) l'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di	
	attività a ciclo diurno residenziali o semiresidenziali, a	
	favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose,	
	di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e fa-	
	miglie in difficoltà;	
	2) l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	3) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di	
	formazione professionale, sanitari di base ad elevata inte-	
	grazione socio-sanitaria;	
	4) l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione	
	dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in	
	stato di bisogno anche momentaneo;	
	5) la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	28	

	ed affini;	
	?il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	?l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	?la gestione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di	
	ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balnearie piscine,	
	case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento	
	di attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	?la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	?la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone	
	bisognose;	
	?lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comu-	
	nità locale nei confronti di persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose;	
	?la promozione dell'impegno di Istituzioni, Enti Pubblici e	
	Privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la colla-	
	borazione, in particolare, con Enti Pubblici, organizzazioni	
	di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgono la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	?la erogazione di servizi e fornitura di beni a privati, im-	
	prese e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali ad e-	
	sempio Comuni, UU.SS.LL., ASL, ASUR, Province e Regioni,	
	29	

	Stato. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e	
	l'erogazione dei servizi stessi.	
	B. Attività riconducibili alla lettera b) dell'art.1 della	
	legge 381/1991.	
	Nel settore dell'ecologia:	
	- attività di raccolta, anche differenziata, trasporto, tra-	
	sferimento stoccaggio, preselezione, selezione, cernita, di-	
	sassemblaggio, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo,	
	innocuizzazione, ammasso, deposito e trattamento di tutti i	
	tipi di rifiuti, speciali, pericolosi e non pericolosi, anche	
	di tipo recuperabile; Rifiuti solidi urbani, speciali e as-	
	similabili agli urbani di ogni classificazione e morfologia, o	
	di loro frazioni separate, nonché di materie prime secondarie,	
	a mezzo di contenitori, automezzi attrezzature, impianti e	
	tecnologie specifiche;	
	-progettazione e gestione di attività di nettezza urbana, di	
	igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti ur-	
	bani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfe-	
	stazioni, bonifiche, pulizie degli arenili ed altro);	
	-manutenzione ed installazione di contenitori e cestini por-	
	tarifiuti ed elementi di arredo urbano;	
	-raccolta differenziata da RSU, trattamento e stoccaggio di	
	rifiuti liquidi speciali;	
	-raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei	
	30	

	rifiuti tossico-nocivi;	
	-intermediazione, commercializzazione, raccolta e trasporto	
	per conto dei terzi sopra descritti;	
	-realizzazione e gestione di isole ecologiche e piattaforme	
	polifunzionali;	
	-realizzazione di piattaforme per il recupero degli imballaggi	
	aderenti alle associazioni: CONAI, COMIECO, COREPLA E RILEGNO;	
	-la gestione in forma collettiva del trasporto, reimpiego,	
	trattamento, recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE	
	(Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prove-	
	nienti dai nuclei domestici e dei RAEE professionali;	
	-assicurazione, promozione, gestione ed ottimizzazione delle	
	attività e delle operazioni di trasporto, reimpiego, tratta-	
	mento recupero, riciclaggio e smaltimento di RAEE;	
	-conduzione di studi ed attività di ricerca e di analisi fi-	
	nalizzati all'ottimizzazione e all'efficientamento il ciclo	
	delle attività di trasporto, reimpiego, trattamento, recupero,	
	riciclaggio e smaltimento dei RAEE;	
	-svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione di	
	utenti e consumatori delle categorie merceologiche oggetto	
	della società, sull'esistenza e l'utilizzo del sistema di	
	raccolta dei RAEE;	
	-svolgimento di analisi e di studi sui flussi di ACE (Appa-	
	recchiature Elettriche ed Elettroniche) appartenenti alle	
	categorie merceologiche oggetto della società, sulle quantità	
	31	

	di RAEE raccolte e trattate e sui costi dell'intero ciclo di	
	gestione dei RAEE;	
	-svolgimento di attività di formazione attraverso corsi, se-	
	minari, convegni riguardanti tutti gli aspetti della gestione	
	dei RAEE;	
	-ottemperanza agli obblighi di iscrizione, comunicazione ed	
	informazione alle autorità competenti previsti dalla legi-	
	slazione vigente; per il raggiungimento delle predette fina-	
	lità la società potrà:	
	-mantenere contatti e relazioni con istituzioni ed organismi	
	nazionali, comunitari ed internazionali;	
	-stipulare accordi, convenzioni e contratti con imprese, enti	
	o istituzioni pubbliche e private per assicurare trasporto,	
	reimpiego, trattamento, recupero riciclaggio e smaltimento dei	
	RAEE appartenenti alle categorie merceologiche specificate	
	nel regolamento, in determinate zone o sull'intero territorio	
	nazionale e/o internazionale;	
	-raccolgere, anche mediante soggetti terzi, a ciò delegati, i	
	dati e le informazioni necessarie per il funzionamento della	
	società e la gestione dei RAEE;	
	-organizzare e gestire campagne di comunicazione dirette ad	
	utenti e consumatori in relazione alla propria attività ed al	
	sistema di gestione nazionale dei RAEE.	
	Nel settore del trasporto:	
	-autotrasporto merci per conto terzi;	

	-trasporto marittimo, ferroviario ed intermodale sia di per-	
	sone che di merci, sia nazionale che internazionale;	
	-servizi di trasporto postali in ambito urbano e/o interur-	
	bano, compresi quelli per i quali è supposto essenziale l'atto	
	di concessione;	
	-servizi di corriere, anche espresso, recapito pacchi e plichi	
	di ogni genere;	
	-servizi di logistica integrata;	
	-trasporto e distribuzione di pasti confezionati e vitto;	
	-servizio di agenzia per il trasporto di merci per conto terzi	
	ed attività di spedizioniere;	
	-servizi di trasporto e distribuzione di prodotti farmaceu-	
	tici;	
	-attività di agenzia di recapito espressi, servizi di pony	
	express;	
	-servizio di trasporto scolastico nonché degli alunni disa-	
	bili;	
	-servizi per terzi, di scorta tecnica ai trasporti eccezio-	
	nali;	
	-trasporto e rimozione di veicoli e soccorso stradale di au-	
	toveicoli in genere;	
	-traslochi in genere sia civili che industriali, di beni mo-	
	bili, masserizie, suppellettili vari, e movimentazione mate-	
	riale cartaceo.	
	Nel settore movimentazioni:	
	33	

	-servizi di manovalanza (connessa e non) ai trasporti;	
	-gestione di archivi tradizionali e/o meccanizzati, riordino e	
	classificazione di documenti di documenti cartacei o su sup-	
	porto magnetico, ivi comprese la microfilmatura e la ripro-	
	duzione;	
	-lavori di facchinaggio in genere;	
	-carico e scarico merci;	
	-servizio alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti	
	e stazioni ferroviarie;	
	-gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui ma-	
	gazzini;	
	-gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di	
	centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a	
	servizio di industrie e reti di vendita;	
	-servizi di imballaggio, inserimento e rigetta tura in scatole	
	di cartone, cellofanatura, applicazione delle etichette, co-	
	dici a barre, catalogazione con indirizzi e consegna degli	
	stessi;	
	-servizi di lettura e rilevazione generale dei consumi, fat-	
	turazione, distribuzione, consegna e recapito delle utenze	
	(telefoniche, gas, energetiche, acqua).	
	Nel settore della logistica:	
	-servizi di spedizione, magazzinaggio, deposito, custodia e	
	controllo quantitativo delle merci, pesatura, codificazione,	
	picking e distribuzioni merci per conto terzi;	

	-consulenza, progettazione, realizzazione di reti logistiche a	
	servizio dell'industria e commercio e razionalizzazione di	
	sistemi logistici esistenti;	
	-assunzione e gestione di terziarizzazioni globali dei servizi	
	a monte ed a valle della produzione, nonché l'assunzione e	
	l'esecuzione di tutte le attività complementari connesse;	
	-attività connesse agli aeroporti;	
	-servizio di carico e scarico bagagli, merci e posta per e da	
	aeromobili in linea, charter e di aviazione generale in par-	
	tenza e in arrivo, smistamento bagagli in area nastri partenza	
	e arrivi e mansioni generiche di rampa.	
	Nel settore noleggio:	
	-servizio di noleggio di veicoli, autocarri, mezzi d'opera,	
	natanti ed attrezzature in genere con e senza autista;	
	-servizi di noleggio con conducente di autovetture e servizio	
	taxi.	
	Nel settore parcheggi:	
	-gestione di parcheggi pubblici a pagamento, servizio di ge-	
	stione e controllo aree di sosta a pagamento tramite appa-	
	recchi automatici di riscossione (parcometri);	
	-posteggio e custodia autovettura ed autocarri su suolo pub-	
	blico e privato;	
	-costruzione e gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione	
	degli stessi;	
	-affissioni e riscossioni tributi per affissione.	
	35	

	Nel settore della pulizia:	
	-servizi di pulizia in genere, speciali, civili, industriali,	
	ospedaliere e per industrie alimentari, di banche uffici,	
	scuole enti pubblici e privati;	
	-pulizia di locali ed uffici nei fabbricati esterni e delle	
	aree esterne;	
	-servizi di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione,	
	sanificazione, defogliazione, demuscazione, deratterizzazione,	
	trattamenti e interventi per la difesa dell'ambiente;	
	-pulizia, sanificazione, conduzione, gestione e manutenzione	
	dei bagni pubblici, meccanizzati e non;	
	-pulizia materiale rotabile ed affini, Pulizia locomotive,	
	vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autosta-	
	zione e metropolitane, aeroporti;	
	-servizi di idrosabbatura ed idropulitura;	
	-manutenzione e trattamento algicida delle piscine;	
	-sanificazione e disinfezione di strumenti ed apparecchiature	
	informatiche, di apparecchiature per la comunicazione e di	
	condutture di aria condizionata;	
	-rifacimento letti, pulizie camerate, dormitori od alloggi	
	collettivi, pulizia e riordino mensa, lavaggio stoviglie;	
	-gestione servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per o-	
	spedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
	-servizi di sguatteria e ausiliario;	
	-servizi di giardinaggio e manutenzione di aree verdi, sfalcio	
	36	

	erba, disserbo, coltivazione piante.	
	Nel settore della vigilanza:	
	-servizi di vigilanza armata e non armata, portierato rece-	
	ption, presidi ed accoglienza, guardiania e custodia, sicu-	
	rezza, tele sicurezza, antirapina, antitaccheggio ed antin-	
	trusione, video-controllo;	
	-progettazione, realizzazione e gestione di centri di chiamata	
	telefonica (call-center);	
	-servizi di portierato, ausiliariato, di guardaroba e di	
	controllo accesso varchi;	
	-fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, sistemi	
	antincendio.	
	Nel settore della costruzione e manutenzione in genere e in-	
	serimento lavorativo:	
	-manutenzione ordinaria e straordinaria, opere civili e in-	
	dustriali di ogni tipo di edificio;	
	-servizi di piccola manutenzione di beni immobili, quali ri-	
	parazione idraulica, di falegnameria, muratura, fabbro, ve-	
	traio, elettricista e imbianchino;	
	-manutenzione ed installazione di impianti, idrici e fognari,	
	di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento,	
	telefonici, del gas, elettrostrumentali, fotovoltaici e solare	
	termico, nonché impianti tecnologici in genere;	
	-conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, di immo-	
	bili civili e industriali di privati o di pubbliche ammini-	
	37	

	strazioni;	
	-installazione, manutenzione e conduzione di impianti di	
	sollevamento, citofonici e cancelli automatici;	
	-pitturazioni, tinteggiatura e verniciatura di superfici e di	
	manutenzioni varie sia in proprio che per appalto;	
	-gestione di residenze per anziani e disabili, case di cura,	
	case protette, case albergo per anziani e studenti, colonie,	
	ostelli;	
	-gestione patrimonio immobiliare per conto proprio e/o di	
	terzi e/o di pubbliche amministrazioni;	
	-costruzione e manutenzione, anche in regime di concessione,	
	di tombe e manufatti cimiteriali;	
	-realizzazione e gestione di impianti di illuminazione elet-	
	trica votiva;	
	-operazioni cimiteriali, quali inumazioni, tumulazioni, esu-	
	mazioni, estumulazioni, cremazioni;	
	-realizzazione e gestione di impianti tecnologici cimiteriali,	
	quali inceneritori, crematori, depositi di osservazione, o-	
	bitori, strutture connesse;	
	-tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni	
	cimiteriali;	
	-fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi	
	vari di natura cimiteriale;	
	-promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento	
	lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi,	
	38	

	borse lavoro e quant'altro connesso a modalità propedeutiche	
	all'inserimento lavorativo;	
	-fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla	
	capacità di sostenere le condizioni richieste dall'ambiente	
	lavorativo;	
	-costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la	
	vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno,	
	biancheria ricamata, bigiotteria, etc.;	
	-costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manuten-	
	zione sopra menzionate;	
	-costituzione di gruppi di bidelli scolastici e non, uscieri e	
	simili;	
	-costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agri-	
	cole;	
	-organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali,	
	cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari,	
	cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci, costruzioni elet-	
	troniche e alta fedeltà;	
	-organizzazione ed allestimento di stands fieristici, mani-	
	festazioni pubbliche, mostre, negozi, etc.;	
	-costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manu-	
	tenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria,	
	etc.;	
	-costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di seri-	
	grafia, litografia, tipografia, fotografia, etc.;	
	39	

	-attività di call center e centri di prenotazione, sia in	
	conto proprio che per conto terzi.	
	Nel settore della consulenza:	
	-servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e	
	trasferimento tecnologie;	
	-centro elaborazione dati;	
	-manutenzioni assistenza, aggiornamento hardware e software;	
	-sviluppo software e sviluppo reti telematiche;	
	-corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e	
	grado, consulenza finanziaria, consulenza di marketing, rac-	
	colta ed elaborazione dati, servizi di promozione e immagine,	
	pubblicità;	
	-servizi di consulenza di direzione, formazione ed organiz-	
	zazione di impresa finalizzata alla gestione della qualità,	
	ambiente, sicurezza, etica ed igiene sul lavoro;	
	-formazione ed addestramento del personale;	
	-progettare ed organizzare corsi di formazione e seminari;	
	-vendita ed acquisti on-line;	
	-gestione dell'archiviazione documentale di ogni genere e/o	
	tipologia e del magazzino economale, presso enti, banche,	
	etc., nello specifico i servizi di impianto e presa in carico	
	dei documenti, di catalogazione ed informatizzazione, di	
	conservazione e custodia, di ricerca e risposta, di scarto e	
	macero, i servizi di scarico degli archivi locali e relativi	
	servizi accessori, i servizi di formazione e addestramento, di	
	40	

	deposito e custodia del materiale del magazzino economale, di	
	gestione delle giacenze e della movimentazione del materiale	
	del magazzino economale con generazione di report relativi	
	alla giacenza in tempo reale, confezionamento ed etichettatura	
	dei colli, smaltimento e macero del materiale di magazzino	
	economale;	
	-servizi di consulenza e di organizzazione per la soluzione di	
	problematiche economico - finanziarie;	
	-servizi per la ricerca di affari o clienti per conto di ar-	
	tigiani, commercianti, professionisti, prestatori d'opera,	
	sale giochi.	
	Nel settore servizi in generali:	
	-erogazione di servizi e fornitura di beni a privati, imprese	
	e non, ed in particolare ad Enti Pubblici quali ad esempio	
	Comuni, UU.SS.LL., ASL, ASUR, Province e Regioni, Stato. La	
	Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere	
	tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'eroga-	
	zione dei servizi stessi;	
	-gestione di iniziative e servizi di accoglienza e di assi-	
	stenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi	
	ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;	
	-promozione, organizzazione e gestione di interventi di sen-	
	sibilizzazione sul tema della marginalità e dell'inserimento	
	lavorativo in particolare, nei confronti della città, dei	
	quartieri, della scuola in collaborazione con le strutture del	
	41	

	territorio (Distretti Scolastici, Comuni, Province, Consul-	
	tori, C.T.S.T., C.I.M., etc.).	
	Interventi nel settore del turismo e sport:	
	-gestione di alberghi, ristoranti, casa-vacanza, campeggi,	
	stabilimenti balneari e termali, ostelli della gioventù e	
	quante altre strutture ricettive possano essere utili a per-	
	seguire i fini sociali su indicati; gestire bar, mense o altre	
	forme di ristorazione ivi compresi gli agriturismo;	
	-costituzione di gruppi di lavoro per manutenzione spiagge e	
	servizi vari ai bagnanti;	
	-prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e	
	strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, re-	
	ceptionist, etc.);	
	-gestione di centri avviamento agli sports;	
	-promozione tra i propri soci della pratica sportiva, della	
	partecipazione nel rispetto delle norme di legge, a gare,	
	tornei e campionati, istituzione di corsi di formazione e di	
	addestramento, svolgimento di attività didattica per lo sport	
	e ogni altra iniziativa utile alla diffusione dello sport;	
	-interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei	
	centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi	
	pubblici; gestione di botteghe culturali, ludoteche;	
	-produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didat-	
	tico, audio-visivi, documentazione, in particolare pubblica-	
	zioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed	
	42	

	emarginazione.	
	Viene espressamente precisato dai costituenti che:	
	A. Le attività di cui al presente oggetto sociale verranno	
	svolte impiegando razionalmente e produttivamente le presta-	
	zioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e	
	le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro	
	di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di	
	disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli	
	incentivi e le agevolazioni dell'Unione Europea, dello Stato,	
	della Regione e di altri Enti;	
	B. Conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le	
	attività riconducibili all'art.1, comma 1, lettera B), della	
	legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla	
	compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera	
	della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti	
	dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della	
	qualificazione di una società cooperativa come "Cooperativa	
	Sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art.4,	
	comma 1, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30%	
	dei lavoratori della cooperativa), La cooperativa favorirà,	
	altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e	
	privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei	
	soci, instaurando rapporti anche con altri Enti, cooperative	
	similari, promuovendo e partecipando alla formazione di con-	
	sorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in	
	43	

	ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di pro-	
	fessionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la so-	
	cietà si avvarrà dell'opera di detti professionisti.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	mobiliari, finanziarie, commerciali, creditizie ed altre,	
	ritenute necessarie ed utili all'organo amministrativo per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualsiasi	
	natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche	
	reali.	
	La società potrà svolgere, per le società partecipate e con-	
	sorziate, servizi tecnici ed amministrativi e di coordina-	
	mento, servizi promozionali e di marketing, effettuare ver-	
	samenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto	
	di futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza di-	
	ritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura	
	delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa	
	prevista dalla legge in materia.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in	
	ogni caso rispettate le seguenti condizioni:	
	a. le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	
	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare per l'effi-	
	44	

	cace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative	
	sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91;	
	b. 1' organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni connesse dalla normativa vigente, con riferimento	
	espresso alla lettera "A" e "B" dell'art.1 della legge	
	381/1991;	
	c. 1a società cooperativa potrà operare anche conterzi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art.5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed	
	al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attra-	
	verso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	45	

	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finan-	
	ziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative so-	
	ciali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla	
	Cooperativa.	
	Art.6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	46	

	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	47	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Co-	
	operativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art.7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà con-	
	48	

	tenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
	e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	
	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	49	

	statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire, in esclusiva, la propria opera per	
	il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire, in esclusiva, la propria opera per	
	il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà	
	inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coo-	
	perativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	50	

	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione,	
	sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla ge-	
	stione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art.8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	51	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi	
	oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	52	

	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art.9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liqui-	
	dazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	53	

	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	54	

	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art.11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato	
	in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso	
	di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la	
	fruizione dei servizi;	
	b) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	55	

	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art.12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art.13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	56	

	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, e-	
	ventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, com-	
	prende il valore nominale delle quote e il rimborso del so-	
	prapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del	
	codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Art.14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del	
	consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	57	

	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	58	

	quote di valore minimo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	Art.17 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	59	

	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	60	

	soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.18 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n.142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio	
	di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, consi-	
	derati singolarmente o combinati tra loro distinti per cia-	
	scuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	61	

	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di a-	
	zioni di sovvenzione.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.19 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato;	
	d) il direttore, se nominato.	
	Art.20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	62	

	c) delibera i progetti che vengono proposti;	
	d) delibera la votazione per nominare Presidente e Vice presidente del CDA.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto deve essere redatto dal Segretario che predispone il CDA.	
	Art.21 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	63	

	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni	
	dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal-	
	l'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di con-	
	trollo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 23.	
	Art.23 (Voto ed intervento)	
	64	

	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee	
	hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un	
	solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	65	

	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto ver-	
	balizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano al-	
	l'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai me-	
	desimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-	
	blea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	66	

Art.24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art.25 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art.26 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del pro-	
	getto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	Art.27 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,	
	68	

	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la con-	
	vocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	69	

	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni inte-	
	resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una deter-	
	minata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministra-	
	tore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'opera-	
	zione, investendo della stessa il Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Art.28 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del	
	consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,	
	non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nomi-	
	70	

	nato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convo-	
	cata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assem-	
	blea può essere convocata da ogni socio.	
	Art.29 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remu-	
	nerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di par-	
	ticolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art.30 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	71	

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Gene-	
	rali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Con-	
	siglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art.31 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa-	
	coltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	
	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due sup-	
	plenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	72	

	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	Art.32 (Ripartizione degli Utili)	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a de-	
	stinarli:	
	a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo	
	relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento	
	(30%);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	normativa vigente;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	dello statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel	
	rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.	
	TITOLO VI	

CONTROVERSIE	
Art.33 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
assembleari;	
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
Sindaci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
Cooperazione.	
Art. 34 (Arbitri e procedimento)	
74	

	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	75	

	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma se-	
	condo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	76	

	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.36 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci co-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 17, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	77	

	Art.38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	78	

Firmato: Michele Mura, Serio Gerardo, Silvestri Gaetano, No-
taio Aniello Calabrese, Sigillo

dell'art.20 D.P.R.445/2000-

ai sensi del decreto 22 febbraio 2007-